

MODELLO 770-2016 SEMPLIFICATO: PRESENTAZIONE TARDIVA ENTRO IL 14 DICEMBRE

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Come noto con la pubblicazione nella **Gazzetta ufficiale n. 176/2016 del D.P.C.M. del 26/07/2016** è stato differito al **15 settembre 2016** il termine per la presentazione in via telematica del **modello 770/2016**.

Nota: per il corrente anno la scadenza era rivista alla data del **22/08/2016** in quanto il termine ordinario di presentazione dei modelli 770, in scadenza il **31/07/2016**, cadeva di domenica e dal **01/08 /2016** era comunque scattata la **proroga di Ferragosto**.

Pertanto, in caso di mancato rispetto della scadenza del **15/09/2016** per la presentazione dei modelli 770, la violazione può essere regolarizzata **nei successivi 90 giorni ovvero entro il 14/12/2016**.

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN PRATICA

Omesso e/o insufficiente versamento delle ritenute

In caso di mancato/insufficiente versamento delle ritenute effettuate si applica la sanzione base del 30% delle somme trattenute (art .13 DLgs. N. 471/97) .

Tuttavia per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore ai 90 giorni la sanzione di applica nella misura pari al 15% dell'imposta non versata e, nel caso di versamenti effettuati con un ritardo inferiore ai 15 giorni, la sanzione del 15% va ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Il sostituto d'imposta può quindi provvedere a sanare, con l'istituto del ravvedimento operoso (**codice tributo "8906"**), l'**omesso e/o insufficiente versamento delle ritenute** dichiarate nel modello 770-2016 Semplificato nei termini e con le sanzioni riportate nella tabella seguente:

TARDIVO VERSAMENTO

Termine entro il quale effettuare il ravvedimento	Sanzione ridotta	Sanzione applicata dal 01.01.2016
Entro 14 giorni dall'omissione	1/15 del minimo	0,10% per ogni giorno di ritardo
Da 15 a 30 giorni dall'omissione	1/10 del minimo	1,50%
Da 31 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo	1,67%
Dal 91 giorni e entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa	1/8 del minimo	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 del minimo	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 del minimo	5%
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24, L. n. 4/29)	1/5 del minimo	6%

Nota: il **D.Lgs. n.158/15** ha modificato la normativa sulle sanzioni prevedendo la riduzione alla metà della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (la Legge di Stabilità 2016 ne ha anticipato la decorrenza all'1 gennaio 2016).

Al fine di perfezionare la procedura del ravvedimento il contribuente deve: provvedere al versamento della sanzione prevista (**codice tributo 8906**) e al versamento degli interessi sull'imposta dovuta, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al quello in cui viene effettivamente eseguito (l'interesse legale è pari allo 0,50% dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e allo 0,20% dal 01.1.2016).

Nota: si rammenta che il versamento degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta va effettuato cumulativamente al relativo tributo omesso.

IL CASO DELLA OMESSA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE

Chi non esegue in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione del 20% **dell'importo non trattenuto** (art. 14 D.Lgs. 471/97, post D.Lgs. 158/2015).

L'art. 14 D.Lgs. 471/97, come modificato dal Decreto Legislativo n. 158-2015, dispone che se il sostituto non effettua (e quindi non versa) la ritenuta, va applicata sola sanzione del 20%, che assorbe quella del tardivo versamento e pertanto, dal punto di vista pratico, si possono identificare le seguenti situazioni:

- a) Ritenuta operata e non versata:** si applica la sanzione del 30% e non si applica quella del 20%;
- b) Ritenuta non operata e versata:** si applica la sanzione del 20% e non si applica quella del 30%;
- c) Ritenuta non operata e non versata:** si applica la sanzione del 20% e non si applica quella del 30%.

**TABELLA RAVVEDIMENTO IN CASO
DI OMESSA EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA**

<u>Termine del ravvedimento</u>	<u>Omessa effettuazione della ritenuta</u>
Fino a 90 giorni	2,22%
Dal 91 giorno al termine della dichiarazione relativa all'anno	2,50%
Entro la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo	2,86%
Oltre la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo	3,33%
Dopo il Provvedimento verbale di contestazione	4,00%

Esempio: si ipotizzi che nel mese di novembre 2016 una ditta provveda al pagamento della fattura ad un professionista per il totale dovuto senza applicare la relativa ritenuta d'acconto (300 euro).

Regolarizzazione: nel mese di dicembre il contribuente si avvede dell'errore e procede al versamento della ritenuta di euro 300 provvedendo al versamento della sanzione per omessa applicazione della ritenuta (2,22% di euro 300) unitamente al versamento degli interessi di mora.

**LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
770/2016****Presentazione del modello 770 entro 90 giorni dalla scadenza con ravvedimento**

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (i applica pertanto una sanzione pari a 25 euro - 1/10 di 250) per il sostituto d'imposta e di 51 euro (1/10 di 516) per l'intermediario abilitato (si rammenta che in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte degli intermediari fiscali abilitati il D.Lgs. n. 241/97 prevede una sanzione che va da euro 516 ad euro 5.164 euro).

NOTA: si applica la **sanzione fissa da € 250 a € 2.000** (art. 2 c. 3 D.Lgs. 471/97) a prescindere dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate, dal numero di percipienti omessi e all'eventuale effettuazione del ravvedimento (è fatta salva la sanzione del 30% per eventuali omessi/carenti versamenti delle ritenute). Nel caso, ad esempio, di soggetto che presenta entro la data del 14 12 2016 la procedura da seguire è la seguente:

- 1) presentare il modello 770 senza barrare la casella integrativa presente nel frontespizio;
- 2) provvedere al versamento della sanzione codice tributo 8911 anno 2016.

Omessa presentazione del modello 770 o presentazione oltre i 90 giorni dalla scadenza

Nel caso di mancata trasmissione il D.Lgs. n.158/15, con decorrenza dal 01.01.2016, prevede le seguenti sanzioni:

1) omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta: si applica la sanzione dal **120 al 240%** delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250 euro (si applica inoltre la sanzione aggiuntiva di 50 euro per ogni percipiente non indicato e, nel caso in cui, le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate interamente, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro);

2) presentazione della dichiarazione entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza: si applica la sanzione che va dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro (**se le ritenute sono state versate si applica la sanzione da 150 a 500 euro e la sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato è ridotta del 50%**).

LE SANZIONI IN CASO DI MODELLO 770-2016 INFEDELE

Come noto è considerata "*infedele*" la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'Ufficio.

Nel caso di specie le sanzioni applicabili sono le seguenti:

1) dichiarazione infedele entro 90 giorni: sanzione da 250 euro a euro 2.000 (possibile ravvedimento 1/9 del minimo ovvero euro 27.78);

2) dichiarazione infedele oltre 90 giorni con ritenute non versate (in tutto o in parte): dal **90% al 180% delle ritenute non versate** (differenza tra l'ammontare dichiarato e quello accertato) con un **minimo di € 250**;

3) dichiarazione infedele oltre 90 giorni con ritenute versate: da € 250 a € 2.000 (anche se le ritenute non sono state dichiarate).

Nota: è possibile sanare il 770/2016 infedele presentando il 770 integrativo entro la dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2017) e versando le ritenute non versate + interessi calcolati a giorni e le sanzioni ridotte secondo le seguenti modalità:

a) dichiarazione infedele con ritenute non versate - entro 90 giorni:

10% + € 5,55 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **entro 1 anno:** 11,25% e € 6 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **entro due anni:** 12,86% e € 7 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **oltre due anni:** 15% e euro € 8 per ciascun percipiente non dichiarato;

b) dichiarazione infedele con ritenute versate - entro 90 giorni: € 27,77

+ € 5,55 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **entro 1 anno:** € 31,25 + € 6 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **entro due anni:** € 35,71 + € 7 per ciascun percipiente non dichiarato;

- **oltre due anni:** € 41,67 + € 8 per ciascun percipiente non dichiarato.

E' prevista la riduzione di 1/3 della sanzione nel caso in cui l'ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute sui compensi, interessi ed altre somme dichiarati e, comunque, non supera la soglia di € 30.000 (si applica la dal 60% al 120% delle ritenute non versate).

La sanzione da dichiarazione infedele è aumentata della metà quando la violazione è realizzata del sostituto mediante l'utilizzo di documentazione falsa, artifici o raggiri, condotte fraudolente e, nel caso di specie, si applica la dal 135% al 270% delle ritenute non versate.

LE SANZIONI IN CASO DI MODELLO

770-2016 INESATTO O IRREGOLARE

Nel caso di presentazione del modello 770 inesatto o irregolare occorre evidenziare due diverse situazioni ovvero:

1) presenza di errori meramente formali: non si applica alcuna sanzione e non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso;

2) presenza di errori sostanziali: (ad esempio dati contribuente incompleti ...): è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (vedi tabella di ravvedimento).

TERMINE REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione del 770	€ 27,78 (1/9 di 250)
dal 91° giorno al termine di presentazione del 770 relativo l'anno in cui è commessa la violazione	€ 31,25 (1/8 di 250)
entro il termine di presentazione del 770 relativo l'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	€ 35,71 (1/7 di 250)
oltre il termine di presentazione del 770 relativo all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	€ 41,66 (1/6 di 250)
dopo la constatazione nel PVC	€ 50 (1/5 di 250)

LE SANZIONI PENALI PER OMESSA DICHIARAZIONE

Sanzioni penali per omessa presentazione

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 74/00 dall'art. 5 del D.Lgs. N. 158/15, l'omessa presentazione della dichiarazione è diventato reato, punito con la reclusione da **“un anno e sei mesi a quattro anni”**, quando l'ammontare delle ritenute non versate è **“superiore a 50 mila euro”**.

6 dicembre 2016

CELESTE VIVENZI